



CITTA' DI CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Direzione VIII - Programmazione Finanziaria, Gestione delle Risorse e Patrimonio

SCHEMA DELL'ATTO DI CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO ALTERNATIVO "FRANCO LOMBARDO" E IMMOBILI DI PERTINENZA SITI A CASTELVETRANO IN VIA T. LUCENTINI.

L'anno duemila \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella residenza municipale sono presenti:

Il COMUNE DI CASTELVETRANO, per il quale interviene il Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Responsabile della Direzione VIII - Programmazione Finanziaria, Gestione delle Risorse e Patrimonio, domiciliato per la carica presso la sede Comunale;

\_\_\_\_\_ per la quale interviene il \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella qualità di Presidente della società;

PREMESSO:

Che l'Amministrazione Comunale, nell'ottica di promuovere e sostenere l'attività e la cultura sportiva locale, intende concedere l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, con le relative pertinenze, presenti nel territorio a società o associazioni, senza scopo di lucro, che svolgono varie attività nel settore;

Che l'opportunità di utilizzare gli impianti sportivi da parte di società o associazioni locali, permette, oltre che dare impulso alla pratica dello sport anche la possibilità di mantenere in buone condizioni gli impianti stessi, evitando l'abbandono e la vandalizzazione delle strutture;

Che con determinazione del responsabile della Direzione Organizzativa VIII n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il bando e lo schema dell'atto di concessione per la gestione del Campo di calcio Alternativo "Franco Lombardo" e immobili di pertinenza, siti a Castelvetrano in T. Lucentini;

Che a seguito di espletamento della relativa procedura di selezione, previa verifica dei requisiti di partecipazione, con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Responsabile della Direzione Organizzativa VIII ha aggiudicato definitivamente la concessione in oggetto alla Società/Associazione \_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso;

si conviene e stipula quanto segue:

#### ART. 1

L'Amministrazione Comunale di Castelvetroano concede alla \_\_\_\_\_ avente sede in \_\_\_\_\_ - P.I. \_\_\_\_\_ la gestione e l'uso del Campo di calcio Alternativo "Franco Lombardo" e immobili di pertinenza, siti in Castelvetroano via T. Lucentini. Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. E' vietata la sub-concessione, totale o parziale, degli immobili e delle pertinenze oggetto della presente concessione a terzi.

#### ART. 2

Lo scopo della concessione consiste nella gestione degli impianti e degli immobili di pertinenza per le finalità sportive e sociali che la concessione stessa persegue compatibili con le caratteristiche strutturali degli impianti.

Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare gli impianti in modo corretto, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia applicabili e compatibili con la natura degli impianti sportivi concessi.

La concessione avrà la durata di anni quattro decorrenti dalla data del verbale di consegna. A semplice richiesta del Comune di Castelvetroano alla scadenza della presente concessione il concessionario è tenuto a riconsegnare gli impianti liberi da persone e cose, perfettamente funzionanti e senza nulla a pretendere per eventuali migliorie effettuate durante la gestione.

Per motivi di pubblica utilità o interesse l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere l'efficacia della presente concessione senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.

#### ART. 3

Il concessionario, a mezzo del suo rappresentante, con la presente concessione, si impegna a:

- a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune di Castelvetroano proporrà di attuare, in accordo tra le parti, durante il periodo della presente concessione;
- b) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- c) accogliere gratuitamente, presso i corsi giovanili di avviamento allo sport organizzati dallo stesso, bambini e giovani fino al diciottesimo anno di età appartenenti a famiglie in disagiate condizioni socio-economiche, segnalati dai servizi sociali dell'ente.

#### ART. 4

Il concessionario dovrà garantire l'uso dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione alle società od associazioni che ne fanno richiesta concordando con le stesse le modalità e gli orari di utilizzo. Il concessionario, a parziale copertura dei costi sostenuti di cui all'art. 6 della presente concessione, avrà diritto a pretendere da parte delle società od associazioni che richiedono l'utilizzo dell'impianto l'importo di € 15,00 per ogni ora di utilizzo. Il concessionario non può, per nessun motivo e a nessun titolo, pregiudicare l'uso pubblico dell'impianto sportivo gestito in concessione.

#### ART. 5

Il concessionario, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di conoscere ed accettare le norme del vigente regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 192 del 27.09.1996, e di conseguenza:

- a) assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall'uso degli impianti, degli immobili di pertinenza e delle relative attrezzature possono derivare al Comune di Castelvetro;
- b) solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per incidenti ed infortuni che possono subire i fruitori degli impianti e degli immobili di pertinenza durante la gestione degli stessi;
- c) riconosce indenne l'Amministrazione Comunale da responsabilità per manomissioni o furti che dovessero verificarsi nei locali in uso;
- d) accetta di indennizzare l'Amministrazione Comunale per ogni e qualsiasi danno subito per l'uso degli impianti e degli immobili di pertinenza;
- e) adempie a proprie cure e spese a tutte le prescrizioni eventualmente dettate dalla commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli nonché dei Vigili del Fuoco per l'uso dell'impianto e degli immobili di pertinenza;
- f) assume tutti gli obblighi previsti dal bando di gara.

#### ART. 6

Il concessionario assume l'onere:

- a) della spesa necessaria per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia degli impianti e degli immobili di pertinenza, sollevando il Comune di Castelvetro da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto disciplinato dall'art. 1676 del codice civile;
- b) della spesa per la manutenzione ordinaria degli impianti, degli immobili di pertinenza e delle attrezzature, curandosi dell'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per il corretto uso degli impianti stessi;
- c) della spesa per gli interventi di manutenzione degli impianti, degli immobili di pertinenza e delle attrezzature, individuati nella "Relazione di stima" che viene allegata sub "A" alla presente concessione e alla realizzazione degli interventi migliorativi indicati nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara;
- d) delle spese inerenti la presente concessione quali imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione stessa;
- e) delle spese relative alle utenze telefoniche, alla fornitura di acqua, gas ed energia elettrica;
- f) della sistemazione delle transenne e delle attrezzature, da effettuare con proprio personale, al termine delle manifestazioni;
- g) del funzionamento del servizio di pubblica sicurezza;
- h) di ogni altra incombenza derivante da prescrizioni imposte dalle competenti commissioni sui pubblici spettacoli;
- i) di stipulare apposita polizza assicurativa a garanzia dei canoni per l'importo complessivo degli stessi per l'intero periodo contrattuale.
- j) trasmettere trimestralmente al Comune una relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di una sola clausola della presente concessione determina la facoltà del Comune di Castelvetro di revocare *ipso-facto* la concessione stessa ferme restando tutte le eventuali azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere. Il concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che i tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare negli impianti sportivi. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere al concessionario l'attuazione di quei lavori manutentivi che si rendessero necessari, assegnando un termine per adempiere, scaduto il quale si provvederà in danno del concessionario, con addebito delle spese sostenute.

Gli interventi di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo devono essere preventivamente autorizzati dagli Uffici Tecnici del Comune ed eseguiti sotto il controllo dei Tecnici comunali. I

lavori, inoltre, devono essere affidati a ditte che siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di affidamento di pubblici appalti.

ART. 7

Per l'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto il concessionario pagherà al Comune di Castelvetro un canone annuo ammontante ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Tale canone dovrà essere corrisposto all'inizio di ogni anno di concessione. Considerato che il concessionario è gravato dell'onere degli interventi di manutenzione evidenziati al comma 1, lettera c) dell'art. 6 del presente atto di concessione, le spese sostenute per tali interventi, adeguatamente documentate, verranno defalcate dal canone di locazione.

ART.8

Il concessionario può richiedere la revoca della presente concessione in qualsiasi momento dandone comunicazione almeno tre mesi prima, a titolo di preavviso, al Comune di Castelvetro. Alla scadenza, revoca o risoluzione della presente concessione il concessionario si impegna a non chiedere nessun indennizzo per i miglioramenti apportati agli immobili oggetto della presente concessione.

ART. 9

E' fatto assoluto divieto al concessionario di mettere in circolazione biglietti di ingresso o inviti in quantità superiore alla capienza degli impianti secondo l'autorizzazione ottenuta dalla competente commissione di vigilanza.

ART. 10

Per tutto ciò che non sia stato espressamente previsto tra le parti nella presente concessione si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal codice civile e dalle altre norme e regolamenti vigenti in materia.

per il COMUNE DI CASTELVETRANO

---

per il CONCESSIONARIO

---